



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli

Visto il ricorso iscritto al N. [redacted] R. G.

proposto da:

[redacted], (C.F. [redacted]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. APRIGLIANO SALVATORE, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti

Ed Altri

parte ricorrente

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato

parte resistente

[redacted]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. [REDACTED] R. G.

promosso da:

- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA);
- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadina statunitense, nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA);
- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA);
- [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadina statunitense, nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA);

tutti rappresentati e difesi, giuste procure allegate al presente atto, dall'Avv. Salvatore Aprigliano, C.F. PRGSVT74R31F205H, del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliati in Milano alla Via Fabio Filzi n. 41. Ai fini e per gli effetti degli artt. 125, co. 1, c.p.c. nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c. e s.s., i ricorrenti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 02.73.95.07.15 e/o all'indirizzo PEC: salvatore.aprigliano@milano.pecavvocati.it;

parte ricorrente

nei confronti di



MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2,

parte resistente costituita

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO – *intervenuto*

avente ad oggetto: **riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PREMESSA DI FATTO

Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 *decies*, e 281 *undecies* c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il **riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis** e, per l'effetto, che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di [REDACTED] cittadino italiano alla nascita, nato a [REDACTED] (Italia) il [REDACTED] emigrato all'estero in USA.

Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.

In forza di suddetta documentazione delineavano **la linea genealogica della famiglia**, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia (doc 1)

[REDACTED]



[REDACTED]

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo, nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Il **Pubblico Ministero**, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

La competenza territoriale

Corretta è l'individuazione del **Giudice territorialmente competente**.

La **competenza territoriale** "diffusa" (rispetto alla precedente "concentrata" presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta **dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206** (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.

Il **comma 36** prevede, infatti, che *"All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".*

In relazione alla vigenza temporale il **comma 37** prevede che *"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"*.



Pertanto, **a far data dal 22.06.22**, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.

Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le **Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea** con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.

Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base **all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13** secondo cui *“Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”*

Nel **caso di specie** l'avo era nato, come visto in premessa, in [REDACTED] **nel Comune di [REDACTED]** ([REDACTED]) e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.

L'interesse ad agire

Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'**interesse ad agire**, in base al principio processuale sancito, anche, **dall'articolo 100 c.p.c.** che statuisce che *“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”*

Deve, innanzitutto, rammentarsi che la **Suprema Corte** (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.): ha affermato che **il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa**, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.

Alla luce di ciò è stato **escluso** che la presentazione della **domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità** per la presentazione della domanda giudiziale, **vertendosi**, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, **in un sistema a doppio binario** (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che *“non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento*



giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).

In ossequio a tale principio la **giurisprudenza di merito** ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno *status* della persona ed ha, quindi, affermato che: "**La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino** (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonché del 23.10.2019).

Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi **dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi**, e anche la **mera incertezza** in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un **lasso temporale irragionevole** rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello *status civitatis italiano iure sanguinis*), **comporta una implicita e concreta lesione** dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In materia di **riconoscimento di cittadinanza** il **termine** per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in **730 giorni**.

Nel **dettaglio**, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, che, con **circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991**, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.

Il termine di cui sopra è stato confermato con il **D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33** che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.

In **estrema sintesi** le **procedure di riconoscimento** della cittadinanza italiana *iure sanguinis* o di revoca dello *status civitatis* italiano sono le seguenti:

- per i **soggetti residenti all'estero** (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello *status civitatis* italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.



In entrambi i casi, la **procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza**, rilasciata secondo le disposizioni **dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572**, senza adozione di alcun provvedimento da parte del Ministero dell'Interno, al quale è attribuita esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.

In relazione alla **competenza amministrativa del Ministero dell'Interno** deve osservarsi che lo stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).

Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che *“il **decorso del termine di 730 giorni**, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”*.

Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui *“deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo”* [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, *ex multis* sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati *De Jure*).

Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, **il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile** (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, *ex multis* sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di



accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle **azioni di mero accertamento**, *“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (...); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti; in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (...)”* (Cass., 20.1.2010, n. 919).

Se, pertanto, deve **escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa** rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, **resta comunque da valutare**, in base ai **generali principi processuali** regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un **concreto ed attuale interesse ad agire** in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i **parametri per valutare la sussistenza** o meno di detto **interesse**.

Deve, peraltro, evidenziarsi che **l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio** in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.

Deve anche aggiungersi che, in linea generale, **la sua esistenza può anche sopravvenire** in corso di causa, purché sia **presente al momento della decisione**.

Per farlo è opportuno procedere alla **disamina delle situazioni** di fatto **maggiormente ricorrenti**.

- 1) **L'interesse** di agire è senza dubbio **sussistente** qualora la **domanda amministrativa**, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia **stata rigettata** dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
- 2) Allo stesso modo l'interesse ad agire **sussiste** qualora **l'amministrazione non si sia espressa**, ricevuta l'istanza di riconoscimento, **nei termini** normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
- 3) Parimenti **sussistente** l'interesse ad agire nel caso in cui la **domanda non** sia stata nemmeno **presentata** in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, **sarebbe** comunque **stata rigettata** dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i Consolati continuano a negare il riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da **donna cittadina italiana** la quale **abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana** per aver acquisito *iure matrimonii* (e senza concorso di volontà



propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.

Il **legislatore**, infatti, **non ha ancora recepito i principi** giurisprudenziali dettati dalle **Sezioni Unite** (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto "doppio binario" in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedurali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, **l'art. 15 della legge 91/1992** impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: "L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto...dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste". In forza di tale dettato normativo, **in sede amministrativa** la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. **Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.**

Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui **non sussiste una contestazione**, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, **da parte dell'amministrazione** in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.

Si tratta dei casi in cui i **ricorrenti, ove avessero presentato** idonea e completa **documentazione** all'Autorità amministrativa (il **Consolato** territorialmente competente) **avrebbero**, ragionevolmente, **potuto ottenere** il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*.

- 4) Il caso di **trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna**, ovvero per via **femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948**, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente



sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avverso la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.

- 5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), **asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda** di riconoscimento, per via di **gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione** di detti **procedimenti** da parte di alcuni Consolati italiani.

In relazione a tale ultima ipotesi la **giurisprudenza di merito** (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno **limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela**, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: *“essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.*

Una **simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile**, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire *in re ipsa* sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e *in primis* da Brasile, Argentina e Venezuela.

Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi **integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”**, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).

In linea generale, infatti *“dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.*

Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione **dell'interesse ad agire nel caso** oggetto del **presente giudizio**.



Nel caso in esame, si verte **nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948** - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite **la figlia del capostipite [REDACTED]**) e dunque l'Autorità amministrativa (il **Consolato** territorialmente competente) **non avrebbe**, stante il perdurante divieto legislativo, **riconosciuto** la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.

L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Passando al **merito della controversia** parte ricorrente chiede il **riconoscimento** della cittadinanza *iure sanguinis*, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita **ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91**.

Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. **principio di effettività** (indiscusso nel diritto internazionale) **spetta** a ciascuno **Stato determinare le condizioni** che una persona deve soddisfare **per** essere considerata investita della **sua cittadinanza** (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).

Ciò è stato specificatamente chiarito dalle **Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318** (le **c.d. sentenze gemelle** sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività **delinea**, in modo negativo, il **confine della libertà degli Stati** di accordare l'acquisto della cittadinanza **a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti** nei quali **si esprime la cittadinanza effettiva** (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una *fictio*, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente **non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue**.

In questo senso la Corte ha chiarito che il **principio** di effettività viene - di norma - **richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie** della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, Rottmann, causa C-135/08, in relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.

Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di **decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili**, anche perché **rispondenti a un significato più completo** del concetto di **cittadinanza**, incentrato su una **trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità** e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).



I principi generali regolatori la materia

Ciò precisato deve affermarsi che **la cittadinanza è una qualità (uno status)**, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.

Sul punto la **Corte di cassazione** (nelle due già richiamate **sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318**) ha sottolineato che l'**ordinamento** giuridico italiano "*mantiene per tradizione un **approccio conservatore**, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.*

L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.

Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.

Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.

*Il quadro è mutato solo con la **legge n. 91 del 1992**, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).*

*Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso **in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti**; ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede **nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.***

La normativa di riferimento

Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("**Nuove norme sulla cittadinanza**"), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, **dal codice civile del 1837 (Codice Albertino)**, quindi **dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865** entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (**codice abrogato del 1865**);

Successivamente, in considerazione del **fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX**, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella **legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23**, poi nella **legge 17 maggio 1906 n.217**. e infine nella **legge n. 555 del 13 giugno 1912** tutte in linea di assoluta continuità normativa.



L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla **trasmissione *jure sanguinis***.

In particolare, **all'art. 19 del Codice Albertino** si dichiarava testualmente: *"il figlio nato in paese straniero da padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti"*.

Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.

La circostanza della trasmissione *jus sanguinis* della cittadinanza veniva altresì riaffermata **dall'art. 4 del Codice Civile del 1865** *"E' cittadino il figlio di padre cittadino"*.

Considerato inoltre che il **Regno d'Italia è subentrato**, in qualità di **Stato successore**, al **Regno di Sardegna**, quale Stato predecessore, **tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana** anche in **base ai principi di diritto internazionale consuetudinario** (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 *"lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore"*)

Coloro che erano **nati nell'allora Regno di Sardegna**, dunque prima dell'unificazione d'Italia, furono, **dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati**, a **condizione** che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, **non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera**.

Un tale principio risulta **confermato anche del Ministero dell'Interno** nella pubblicazione *"La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari"* dove alla pagina 9 viene espressamente riportato *...**"Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana..."***.

Tali **concetti** devono quindi ritenersi **consolidati** trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che **l'art. 11 del Codice Civile del 1865**, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, **non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia**.



All'opposto, **se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861**, lo stesso **non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana** ai propri discendenti **non avendola mai posseduta** nemmeno lui;

Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul **principio della trasmissione *iure sanguinis*** della cittadinanza italiana, ma **solo per via paterna**.

L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione *iure sanguinis solo per via paterna*.

Detta norma è stata **dichiarata incostituzionale** dalla Corte costituzionale con la **sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30** nella parte in cui "*non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina*", riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la **Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975** – aveva **dichiarato costituzionalmente illegittimo**, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., **l'art. 10 L. 555/1912** nella parte in cui "*prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero*".

In particolare:

Con la **sentenza n.87 del 1975**, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto **tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna** e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche **del principio di uguaglianza dei coniugi** e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "*a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto*", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.

Con la **sentenza n.30 del 1983**, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, **ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia**. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.



Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il **diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre**

In relazione agli **ambiti applicativi di dette pronunce** si formarono **due orientamenti giurisprudenziali**.

Secondo **un primo orientamento** gli effetti ("favorevoli") delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione; **secondo altro opposto orientamento** nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.

La **Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009**, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno *status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione* a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il **diritto di cittadinanza** in quanto **status permanente ed imprescrittibile** (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è **giustiziabile in ogni tempo** (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, **anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione**, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che "**lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente** (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (...). **Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato**".

Ed ancora che "**la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,**



determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.

Le **norme precostituzionali**, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, **inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono**, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, **sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili**, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la **Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”)**.

L'art. 1 prevede che sia «*cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini [...]*».

Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), **riconosce la cittadinanza iure sanguinis** (ossia per nascita) **in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani**, di sesso maschile o femminile, **anche emigrati all'estero** (ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-

Come affermato dalla **Cassazione nelle “sentenze gemelle”** del 2022, *“il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.*

È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.

Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.

Peraltro la Cassazione ha rammentato che *“della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.*

La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una “conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.



I principi processuali sull'onere della prova

L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato **sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione**, restando **fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia** (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).

Ove la cittadinanza sia rivendicata da un **discendente**, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, **spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente** di un cittadino italiano; incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.

Come **sinteticamente** spiegato dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022**:

*La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a **titolo originario**.*

*Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura **permanente ed è imprescrittibile**.*

*Esso è **giustiziabile** in ogni tempo in base alla semplice **prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano**.*

*Donde la **prova** è nella **linea di trasmissione**.*

*Resta salva solo **l'estinzione per effetto di rinuncia** (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).*

*Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di **dimostrare** salvo che questo: di **essere appunto discendente** di un cittadino **italiano**; mentre incombe alla **controparte**, che ne abbia fatto **eccezione**, la prova **dell'evento interruttivo della linea di trasmissione**.*

Il caso in esame

Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, **parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio** su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.

Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da [REDACTED], capostipite emigrato in USA.

Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la **continuità della linea di discendenza** e, quindi, di trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza italiana come sopra **richiamata** nella **premessa** della presente decisione.



Parte resistente, dal canto suo, **non ha contestato** la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque **la linea continua di trasmissione**, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.

Invero parte resistente ha anche, come visto, chiesto di procedere ad effettuare una **integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c.**, ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).

L'Avvocatura dello Stato ha **chiesto**, infatti, **l'acquisizione dell'estratto di leva** (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'**estratto contributivo** (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della l. n. 92/1991, della l. n. 555/1912);

A **supporto** della **richiesta** ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n. 555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).

Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi **l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana** per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.

L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: *"La cittadinanza si perde ... da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera"*. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.

L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che *"Perde la cittadinanza ... chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio"*;

L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che *"Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare."*

Deve aggiungersi che sul punto la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella *"tradizione nazionale francese"*



(essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.

La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può *“conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”*.

Evidente, quindi, che la **norma imponesse un forte limite restrittivo** verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali; sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva *“permissione”* del governo nazionale.

Le **normative successive** a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto *“antico e tradizionale rigore”* disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.

E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.

Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il Ministero dell'Interno) immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notificate

Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque **onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto** (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio militare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).

Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, **non può ritenersi istanza processualmente accoglibile**, anche perché **comporterebbe una inversione degli oneri probatori** come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.



Per far diversamente concludere **non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova**, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.

Invero **non può** con certezza **affermarsi** che una **parte privata** (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), **possa avere una reale maggiore facilità**, ad **acquisire**, da una Autorità straniera, la **documentazione** sollecitata dalla Avvocatura di Stato.

Parte resistente, **per poter invocare** l'applicazione del **principio di vicinanza** (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno **documentare** di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova (*rectius* di allegazione), dimostrando di aver effettuato un **tentativo di acquisizione diretta** della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.

Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione del capostipite uomo - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica della cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte del Governo Italiano a lasciare detti incarichi.

La **richiesta** di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. **non può**, pertanto, **essere accolta**.

Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un **passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale** (segnatamente la **ascendente la figlia del capostipite** [REDACTED]), che, sulla base della legge al tempo vigente, **determinava**, come visto, **l'interruzione della cittadinanza "iure sanguinis"** (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero).

Come già visto **dette ipotesi interruttive** della linea di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* **sono state dichiarate incostituzionali** nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, **non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione**.

Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, riformando con la sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio



1983, possano **ottenere il riconoscimento iure sanguinis** della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.

Si ripercorrono, nuovamente **in modo schematico** - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto *supra*- gli interventi che hanno inciso in materia.

· Con la già richiamata **pronuncia n. 87/1975** la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio *status civitatis*.

· Alcuni anni dopo, con la **sentenza n. 30/83** la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.

· A seguito della sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.

Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata.

Con la **sentenza n. 4466/2009**, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:

- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;

- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;

- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita).



In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigore dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione.

L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo **è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta**, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (*vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317*) o emergono dagli atti di causa

In considerazione di quanto sopra deve **concludersi** che le **parti ricorrenti** hanno **provato la continuità della linea trasmissiva** (come sopra indicata), mentre **nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato** dal convenuto (*vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317*) o emergono dagli atti di causa.

In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano **mai rinunciato alla cittadinanza italiana** interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari e legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).

Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che **gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.**

Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per **compensare integralmente** le **spese** di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **Dichiara** che i **ricorrenti**, in epigrafe compiutamente identificati, **sono cittadini italiani**;
- **Ordina**, per l'effetto, al Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, **l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] ([REDACTED])**, **di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge**, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;



- **dichiara** le **spese** di lite integralmente **compensate**.

Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.

Genova, 18 aprile 2025

IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI

